

Capitolo I

Il contesto

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il mercato sociale. – 3. (*Segue*). Pluralità ed interdipendenza degli ordini giuridico, economico e sociale. – 4. “Utilità sociale” e “fini sociali” tra ottimalità paretiana e libertà positiva. – 5. Razionalità riflessiva e principio di sussidiarietà. – 6. I diritti riconosciuti ai consumatori come fondamentali: diritti sociali. – 7. La capacità di auto-determinazione al consumo. – 8. Il ‘pensare possibilistico’. – 9. La sovrannità del ‘consumatore collettivo’.

1. *Premessa*

L’osservatore che voglia limitarsi a registrare il senso dell’art. 41 Cost. deve prendere atto della consapevolezza manifestata dal legislatore costituzionale: vuol dirsi della possibilità che l’iniziativa economica privata entri in “contrasto” con l’utilità sociale o venga svolta in modo “da recare danno” alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana¹.

¹ Cfr. in generale il prezioso saggio di E. Gliozzi, *La distribuzione delle ricchezze e l’utilità sociale: l’importanza dell’art. 41 della Costituzione*, in RTDPC, 2016, p. 767 ss., che si conclude nel senso che l’art. 41 Cost. “esprime la volontà di mantenere l’Italia in un’economia di mercato, ma impone allo Stato d’intervenire quando il mercato produca risultati contrastanti con l’utilità sociale, vale a dire con l’utilità comune, che non è l’utilità di una sola parte della società. Impone cioè una politica economica che dia attuazione al compito, assegnato alla Repubblica dall’art. 3, comma 2, Cost., di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l’eguaglianza e la libertà dei cittadini”.

Rispetto all'eventualità del conflitto la scelta del sistema è orientata secondo una gerarchia di valori che, *da un lato* fa prevalere l'utilità sociale su quella individuale, e *dall'altro* rifiuta una concezione solo utilitaristica che anteponga il valore economico del risultato, persino quando sia apprezzabile sotto il profilo del benessere economico generale, alla sicurezza, libertà e dignità della persona².

Entro questi due limiti esterni, e quindi nell'ambito della libertà riconosciuta in Costituzione, il legislatore ordinario è investito del potere di determinare i programmi ed i controlli destinati ad indirizzare e coordinare l'iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali. In sostanza, attraverso la legge ordinaria, la finalità sociale può svolgere una funzione conformativa dell'azione economica; può, in altri termini, individuare i valori fondativi dell'ordine etico di riferimento della libertà esercitata, ed istituzionalizzare, in maniera diacronica (come è del programma) o sincronica (come avviene con il controllo), la relazione sociale tra economia e bisogni.

Che la libertà di iniziativa economica possa recepire fattori conformativi diversi da quelli connessi al calcolo utilitaristico immanente al modello commutativo, è un dato che dal giurista deve essere meditato sotto il profilo del rapporto tra mercato e solidarietà; ossia tra legame monetario soddisfacente del solo bisogno solvibile e legame sociale visto come antecedente necessario della liberalità, del dono.

² V. a riguardo G. Bognetti, *Il modello economico della democrazia sociale e la costituzione della Repubblica italiana*, in *Verso una nuova Costituzione*, a cura di G. Miglio, t. I, Milano (Giuffrè), 1983, p. 133 ss.; S. Cassese, *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari (Laterza), 1995, p. 17 ss. e B. Libonati, *Ordine giuridico e legge economica del mercato*, in *Riv. soc.*, 1998, p. 1540 ss. Si v. inoltre G. Alpa, *Libertà contrattuale e tutela costituzionale*, in *RCDP*, 1995, p. 35 ss. Cfr. altresì la riflessione svolta da M. Grondona, *Diritto dispositivo contrattuale. Funzioni, usi, problemi*, Torino (Giappichelli), 2011, pp. 61 ss., 66 ss., 82 ss., 297 ss.; G. Olivieri, *Iniziativa economica e mercato nel pensiero di Giorgio Oppo*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, p. 509 ss.; F. Zatti, *Riflessioni sull'art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione*, in *Studi in onore di C. Rossano*, Napoli (Jovene), 2013, p. 2235 ss.

Vuol dirsi, con riguardo alla solidarietà, che il fatto sociale elementare in cui si risolve l'esercizio dell'iniziativa economica può trovare giustificazione persino nell'aspettativa che venga poi soddisfatto il credito originato dalla gratitudine (secondo il modello della reciprocità) o nella ripartizione autoritativa di una quota di ricchezza (alla stregua del modello redistributivo)³.

Nel riflettere sulla relazione tra gli artt. 41 e 2 della Carta costituzionale, il giurista è portato così a vedere recepito uno schema economico diverso in quanto articolato in base alla relazione sinergica tra stato e mercato: da un lato l'economia di mercato, dall'altro un'economia complementare alla prima, *non di mercato* ma basata sui principi della reciprocità e della redistribuzione. In sostanza, e sembra questo il senso del discorso, l'argomentazione giuridica tende a separare il legame sociale da moneta e mercato, postulando l'incompatibilità assiologica tra libertà ed eguaglianza, quando la seconda non si limiti ad individuare l'estensione minima e comune dell'autoresponsabilità, ossia della libertà nell'azione positiva all'interno del mercato⁴.

In tale prospettiva è inevitabile un senso di inquietudine dell'interprete costretto a misurare il proprio convincimento politico-economico con il comma 3 dell'art. 41, dopo aver dovuto accettare i limiti esterni che il comma 2 della norma impone all'iniziativa economica⁵. L'idea che attraverso la legge ordinaria il programma ed il controllo possano farsi portatori di valori antagonisti rispetto alla spersonalizzazione del bisogno – funzionale alla

³ Cfr. C.M. Mazzoni, *Il dono è il dramma*, Milano (Bompiani/Rizzoli), 2016, *passim*, ma in particolare tutto il secondo capitolo; cfr. altresì L. Bruni, *Il mercato e il dono*, Milano (Egea), 2015, p. 65 ss.; p. 136 ss.; p. 147 ss. Si v. L. Bruni-S. Zamagni, *L'economia civile*, Bologna (Il Mulino), 2004, pp. 162 ss. e 176 ss.

⁴ Cfr. a riguardo N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari (Laterza), 2003, p. 111 ss.; Id., *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 625 ss.

⁵ V. N. Irti, *Persona e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, p. 289 ss. (ma ora in *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 97 ss.). Alla p. 291 l'A. afferma che la "norma vieta modalità, che siano o contrastanti con l'utilità sociale o fonte di danno per taluni beni. Essa non introduce un controllo sugli scopi perseguiti, né un sindacato sul merito dell'impresa" (il corsivo è dell'A.).

realizzazione dell'interesse individuale *solo in quanto* capace di trasformarsi in valore e di strutturarsi nella relazione di scambio – induce a denunciare il carattere ambiguo ed oscillante di una norma che, nel raccogliere la tradizione liberale, cattolica e socialista, finisce per proporre una sorta di dirigismo totalitario dell'economia⁶.

Sul piano culturale è probabile che la meditazione sia ispirata dall'idea per cui l'accordo costruito sul calcolo utilitaristico, quello che pone al centro della propria strategia valutativa l'interesse individuale, sia in grado di garantire la pace sociale, e quindi dalla convinzione che l'etica del mercato esaurisca se stessa nel distaccarsi dagli obiettivi prescelti, diversi per ciascun soggetto, e nel limitarsi a considerare giusto, dal punto di vista etico, ciò che è ottenuto mediante il calcolo e la strumentalizzazione tendenti a massimizzare la felicità del maggior numero⁷.

L'osservatore riceve così un'idea di libertà individuale che conosce, nell'economico conformato secondo la struttura dello scambio, il senso dell'*anomia*, ossia dell'indifferenza alla specifica realtà esistenziale, alla persona che vive dietro la prestazione che è oggetto dell'obbligazione assunta per contratto. Quando si afferma, nella prospettiva indicata, che persona e mercato “si ritrovano nel comune principio di libertà”, si realizza una *sottrazione ontologica*, avente ad oggetto la *visibilità etica della persona*, dall'azione economica.

All'interno della relazionalità di mercato la libertà umana si riduce allora alla “libertà di scelta” tra le opportunità, qualificandosi come “capacità di adottare una decisione consapevole”⁸. Sul piano della concreta fenomenologia, il giurista descrive lo scambio

⁶ Così N. Irti, *L'ordine giuridico*, cit., pp. 16 ss. e 99 ss. La sinergia culturale tra liberali, cattolici popolari, socialisti riformisti e comunisti, resa possibile dal carattere interclassista della Resistenza, è stata meditata e descritta da A.G. Ricci, *Il compromesso costituente. 2 giugno 1946-18 aprile 1948: le radici del consociativismo*, Foggia (Bastogi), 1999, *passim*, ma pp. 40 ss., 92 ss. e 101 ss.

⁷ Cfr. a riguardo J.-L. Laville, *L'economia solidale*, Torino (Bollati Boringhieri), 1998, p. 14 ss.

⁸ V. N. Irti, *Persona e mercato*, cit., p. 298.

senza accordo, ossia il portato di un processo di semplificazione, di riduzione e di impoverimento imposto dal capitalismo⁹.

In questa sede non è necessario prendere posizione sul risalente dibattito aperto da voci autorevoli sulla *disumanizzazione* del contratto; preme qui sottolineare come l'idea di libertà, che riesce a ricongiungere la persona al mercato, sveli il senso di un paradosso culturale¹⁰. Se è vero infatti che il chiudersi del secondo millennio ha conosciuto il progressivo tramonto del binomio *scarsità/eguaglianza* ponendo al sociologo, come al giurista ed all'economista, gli interrogativi sollevati dalla diversa e nuova antinomia tra *abbondanza e selezione*; se è vero che il postmoderno recepisce "l'affievolirsi del concetto di eguaglianza" e "l'apparire della dicotomia inclusione/esclusione e l'esplosione del concetto di libertà"; se tutto ciò è vero, allora può rivelarsi istruttiva la convinzione del sociologo di cultura francese che definisce la libertà economica come *paradossale*, nella misura in cui "nega la spontaneità, il singolare, l'eterogeneo", nella misura in cui si lascia circoscrivere e comprimere dal mezzo impersonale rappresentato dalla moneta, che è capace di reagire sulle finalità dell'individuo dissolvendone il peculiare e di esaurire l'azione economica visibile nella ricerca dell'averne puramente quantitativo"¹¹.

Se si accetta, come sembra inevitabile, il *capitalismo come natura*, e si decide di intraprendere la prospettiva di ricerca che nasce dall'interrogativo circa la *natura del capitalismo*, può apparire davvero singolare ed inquietante l'idea dell'immanenza al sistema di una libertà economica spersonalizzata, di una rilevanza del soggetto in

⁹ V. N. Irti, *Scambio senza accordo*, in RTDPC, 1998, p. 347 ss.

¹⁰ V. G. Oppo, *La disumanizzazione del contratto?*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, p. 525 ss., e N. Irti, *È vero, ma ... (Replia a Giorgio Oppo)*, ivi, 1999, p. 273. Di G. Oppo, cfr. altresì, *L'iniziativa economica*, ivi, 1988, p. 309.

¹¹ Così M. Aglietta nella citazione di J.-L. Laville, *op. cit.*, p. 44; v. inoltre A. Bonomi, *Il trionfo della moltitudine*, Torino (Bollati Boringhieri), 1996, *passim*; un utile confronto per la riflessione è offerto dal saggio di A. Halfmeier, *Nachaltiges Privatrecht*, in *AcP*, 2016, p. 717 ss., in part. p. 749 ss.; cfr. altresì M. Pennasilico, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Persona e Mercato*, 2015, p. 37 ss.

quanto portatore delle aspettative connesse al ruolo economico di produttore o di consumatore, e della necessità di riconoscere solo all'economia non di mercato il compito di restituire al soggetto identità e collocazione sociale.

Tuttavia sembra muovere proprio nella direzione ora problematizzata l'argomento costruito sull'ipotesi per cui nel diritto è possibile ricomporre l'antinomia persona-mercato. Il giuridico consente, infatti, “*di scomporre la persona nella pluralità di singoli interessi; e di convertire la naturalità del mercato nell'artificialità di un istituto giuridico*”¹².

L'ordine giuridico del mercato conosce la rilevanza degli “strumenti”, ignora le “destinazioni” e gli “scopi”; non vi è alcuno spazio per un controllo diverso e più esteso di quello relativo alla legalità astratta della formazione dell'accordo, né rileva il concetto di giustizia. “La giustizia del prezzo – si è detto – è nella legalità della sua formazione: in ciò, che venditori e compratori abbiano osservato le regole della gara”¹³.

Tradotto nel linguaggio consueto al privatista, l'autorevole insegnamento sembra invitare l'osservatore a conservare ragioni di fiducia e di fedeltà al modello normativo che, in origine, era stato consegnato dal legislatore al codice civile vigente. Il consenso costituisce una garanzia circa il giusto equilibrio delle condizioni dello scambio nella misura in cui i coefficienti formali di legalità dell'atto siano stati rispettati. Laddove il contratto non sia affetto da vizi della determinazione volitiva, non sia contrario a norme imperative e la sua causa sia lecita, lo stato-giudice non ha alcuna ragione di dubitare dell'intrinseca giustizia dell'operazione, né il sistema gli riconosce il potere di farlo: è su questo principio che la concezione liberistica costruisce nel giuridico l'efficienza normativa (non certo economica) del mercato¹⁴.

¹² Così N. Irti, *Persona e mercato*, cit., p. 290; ma cfr. L. Nivarra, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli (Editoriale Scientifica), 2010, p. 97 ss.

¹³ Così, N. Irti, *Persona e mercato*, cit., p. 292; cfr. L. Nivarra, *op. cit.*, p. 22 ss.

¹⁴ Si v. la preziosa analisi di J. Mohr, *Sicherung der Vertragsfreiheit durch Wettbewerbs – und Regulierungsrecht*, Tübingen (Mohr Siebeck), 2015, p. 163 ss.

Le pagine che seguono, pur condividendo l'idea che il giurista sia "chiamato a descrivere fenomeni", cercheranno di discutere l'affermazione per cui "la difesa della libertà individuale e della identità storica non passa attraverso le pagine dei giuristi, ma attraverso l'impegno politico e la milizia dei cittadini", nella convinzione che proprio impegno e militanza possano ritrovare nel diritto privato forme e tecniche di concreta attuazione. Nessuno potrebbe dubitare che un contratto individuale di lavoro realizzi uno scambio non sorretto dal dialogo immanente all'accordo, eppure sarebbe altrettanto difficile negare che un dialogo esista e costituisca espressione di una libertà economica capace di recuperare, nella dimensione collettiva, la personalità che vive dietro la prestazione di lavoro.

Nel riflettere sulla "formula" contrattazione collettiva, Pietro Rescigno scriveva: "Consegnata o trapiantata nel linguaggio politico e sociologico, spesso senza la consapevolezza dell'origine, la formula può servire al giurista per confermarli che l'attenzione prestata alle formazioni sociali è indispensabile alla compiutezza ed attualità del concetto di autonomia negoziale, ed aiuta a ritrovare, dei singoli negozi della quotidiana esperienza, una 'legittimità' non meramente formale, riducendo la distanza immensa che separava destinatari e autori delle 'regole', come sono lontani la 'base' frammentaria e dispersa ed i 'vertici' del sistema economico"¹⁵.

In premessa, conviene soffermarsi ancora sull'idea solo formale di "libertà umana" che la dottrina raccoglie e sviluppa nella propria ricostruzione. Si è già accennato al paradosso di una libertà senza persona; adesso occorre sottolineare come l'argomentazione del giurista, accogliendo la distinzione berliniana tra libertà positiva e libertà negativa, non esiti ad affermare che "il diritto del mercato fa appello alla libertà positiva, che ogni giorno va asserita e conquistata: libertà dei produttori, nell'iniziativa e nella compe-

¹⁵ Così P. Rescigno, *Appunti sull'autonomia negoziale*, in *Giur. it.*, 1978, IV, p. 14 dell'estratto; cfr. dello stesso A. *L'autonomia dei privati*, in *Studi in onore di G. Scaduto*, Padova (Cedam), 1968.

tizzazione; libertà dei consumatori, nella scelta dei beni e nella consapevole decisione”¹⁶.

Nel ragionare sulla “libertà individuale come impegno sociale”, l’economista indiano Amartya K. Sen sottolinea come nella nota distinzione introdotta da Sir Isaiah Berlin la libertà positiva riguardi ciò che una persona può o meno conseguire, mentre restano estranei alla considerazione i “fattori causali”, ossia “se l’incapacità da parte di una persona di raggiungere un certo obiettivo sia dovuta alle restrizioni imposte da altri individui”¹⁷. L’indifferenza della libertà positiva verso i propri fattori causali determina la rilevanza della sua lesione, *in quanto violazione della libertà*, soltanto quando sia indotta da una restrizione della libertà negativa, ossia quando l’incapacità di raggiungere un risultato utile sia determinata dalla presenza di una limitazione che una persona, o lo Stato, impone ad un’altra persona.

Sul piano degli assetti sociali conseguenti all’ordine concettuale accolto da Berlin può essere utile riferire l’esperienza di orrore vissuta da Sen nella città di Dacca, dove viveva da ragazzo: “Un pomeriggio, un uomo entrò dal nostro cancello, urlando in modo pietoso e sanguinando abbondantemente: era stato accoltellato alla schiena. Era un lavoratore giornaliero musulmano, il cui nome, ci disse, era Kader Mian. Era venuto a consegnare un carico

¹⁶ Così N. Irti, *Persona e mercato*, cit., p. 298.

¹⁷ A.K. Sen, *La libertà individuale come impegno sociale*, Roma-Bari (Laterza), 1997, p. 8 ss. ma si v. anche M.C. Nussbaum, *Creare capacità*, Bologna (Il Mulino), 2012, p. 51 ss.; di I. Berlin si v. i cinque saggi sulla libertà, in *Libertà*, Milano (Feltrinelli), 2005, *passim*, ma pp. 57 ss. e 169 ss., la distinzione posta da I.B. conosceva una significativa specificazione con riguardo alla libertà positiva nel senso dell’autonomia e dell’autorealizzazione. Nella successiva evoluzione del discorso filosofico e politico intorno alla libertà, tale distinzione ha sollecitato ulteriori riflessioni il cui esito ultimo è quello raggiunto da A. Annet. Quest’ultimo autore, movendo dalla direzione “verso l’interno” della libertà positiva, elabora una distinzione più complessa tra libertà negativa, libertà riflessiva e libertà sociale, v. *Il diritto della libertà*, Torino (Codice), 2015, pp. 25 ss. e 83 ss. v. altresì C. Clemente, *Amartya Sen: l’equità come sviluppo delle capabilities*, in *Teorie su equità e giustizia sociale*, a cura di A. Maturo, Milano (Franco Angeli), 2012, p. 103 ss.; cfr. T. Lobinger, *Perspektiven der Privatrechtsdogmatik am Beispiel des allgemeinen Gleichbehandlungsrechts*, in *AcP*, 2016, p. 28 ss.

di legna a una casa vicina, in cambio di un modesto compenso. Mentre veniva trasportato all'ospedale da mio padre, egli continuava a ripetere che sua moglie gli aveva pur detto di non addentrarsi in un'area ostile durante i disordini etnici, ma egli aveva dovuto ugualmente uscire in cerca di lavoro, perché la sua famiglia non aveva nulla da mangiare”¹⁸.

Ai fini che qui interessano non occorre tanto sottolineare come la privazione della più importante libertà positiva, quella di continuare a vivere, fosse stata determinata da una lesione della libertà negativa: Kader Mian “non solo morì: *fu ucciso*”; preme piuttosto riferire un ulteriore e più significativo profilo della connessione tra libertà positiva e libertà negativa. Scrive Sen: “Kader Mian dovette affrontare il rischio di venire ucciso da quei criminali perché era povero e la sua famiglia aveva fame. La povertà non è in sé una violazione della libertà negativa: è vero che una persona in estrema povertà non è libera di fare molte cose ... ma la povertà e la conseguente mancanza di libertà positiva non sono sempre dovute a una ingerenza da parte di altri. Fu però proprio questa mancanza di libertà positiva che costrinse Kader Mian ad andare in cerca di un qualche guadagno in un territorio ostile, e che quindi lo rese soggetto dell'atto di violenza da parte dei criminali. Possiamo considerare il suo omicidio come estrema violazione della sua libertà negativa, ma egli fu spinto in quel territorio chiaramente rischioso innanzitutto dalla sua povertà e dalla conseguente mancanza di libertà positiva”¹⁹.

Lo scopo delle riflessioni che seguono è quello di problematizzare, muovendo dalla prospettiva offerta dalla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, il postulato dell'incompatibilità tra economia di mercato e legame sociale e, quindi, di verificare la effettiva estensione di un'economia complementare *non di mercato*, in cui reciprocità e redistribuzione siano chiamate a realizzare le finalità sociali ritenute antagoniste rispetto al mercato²⁰.

¹⁸ V. A.K. Sen, *op. cit.*, p. 6 ss.

¹⁹ Così A.K. Sen, *op. cit.*, p. 10 ss.

²⁰ In tale direzione è significativa l'affermazione di N. Irti, *Persona e mercato*,

Intanto preme sottolineare come la libertà individuale, a volerla accogliere nella sua unità e complessità concettuale e senza assecondare insidiose distinzioni, già rilevi *in quanto assiologia sociale*, e di conseguenza, che il diritto del mercato possa essere considerato diritto sociale. L'itinerario argomentativo che si è scelto di seguire cercherà di dar conto della necessità di *emancipare la socialità dalla statualità* e di chiarire come la socializzazione dell'economia ponga, entro certi limiti, soltanto un problema di congruenza del provvedimento al mercato; in altri termini, il comma 3 dell'art. 41 Cost. può riscoprire ragioni di rinnovato interesse non appena l'interprete provi ad assecondarne un'interpretazione evolutiva che sappia tener conto, *da un lato*, del valore normativo immanente al principio della *sussidiarietà* dell'intervento legislativo, *dall'altro* dell'utilità e della forza espansiva di un mercato reso capace di non perdere la propria identità economica attraverso la ricezione delle finalità sociali. Si tratta, in sostanza, di verificare se esistano *spazi di prossimità sociale alla solidarietà* che possano essere assorbiti nel mercato e di individuare tecniche di realizzazione che solo in via residuale debbano ricorrere all'eterodeterminazione autoritativa o cedere il passo alla solidarietà economica della società verticale.

2. *Il mercato sociale*

L'evoluzione che accompagnò, sul finire degli anni quaranta, la dottrina economica della scuola di Friburgo (neoliberismo) giunse, con il modello del *mercato sociale* (*soziale Marktwirtschaft*), ad una organica teoria politica e costituzionale che fu elaborata muovendo dall'acquisizione, raggiunta attraverso l'esperienza di Weimar,

cit., p. 297, per cui: "Se il diritto del mercato è costruito sul principio di libertà (libertà di iniziativa delle imprese e libertà di scelta dei consumatori), allora i problemi di giustizia sociale vanno risolti all'esterno di esso: non già alterando le regole della concorrenza, o introducendo umilianti paternalismi, ma attraverso misure fiscali, offerta di servizi pubblici e politiche economiche?". Cfr. M. Nussbaum, *op. cit.*, p. 109 ss.

relativa alla giuridicità del rapporto tra Stato ed economia²¹.

Sul piano concettuale, il punto di partenza era rappresentato, da un lato, dalla naturale tendenza del liberalismo classico a favorire la *Vermachtung der Märkte* e, con questa, il consolidarsi e l'espandersi di strutture di potere economico e politico gestite da gruppi ristretti; dall'altro dalla consapevolezza circa la rilevanza sociale della lotta per la concorrenza come fattore di emancipazione del singolo dal dominio oligopolistico.

Già nel pensiero di Walter Eucken, l'osservatore può registrare la sensibilità, del tutto prevalente rispetto a quella manifestata dallo stesso economista per l'efficienza (come valore di orientamento della propria teoria economica), per la “*neue soziale Frage*” sollevata dalla dipendenza (*Abhängigkeit*) economico-politica dell'individuo e recepita in termini di “straordinario pericolo per la libertà umana” (“*außerordentliche Gefährdung der menschlichen Freiheit*”), di “trasformazione dell'uomo in parte di una grande macchina” (“*Umwandlung des Menschen in das Teilstück einer großer Maschine*”) e di “insicurezza economica e sociale” (“*wirtschaftliche und soziale Unsicherheit*”)²².

La nozione di *sozialen Marktwirtschaft* veniva elaborata da Alfred Müllerr-Armak muovendo da queste premesse e descritta come “*eine nach den Regeln der Marktwirtschaft ablaufende, aber mit sozialen Ergänzungen und Sicherung versehene Wirtschaft*”, ossia come sistema economico costruito nel giuridico secondo il modello dell'economia di mercato, l'unico modello ritenuto conforme ai principi dello Stato democratico di diritto, ma arricchito ed integrato sotto il profilo degli assetti sociali.

²¹ Cfr. a riguardo il saggio di F. Neumann, *Über die Voraussetzungen und den Rechtsbegriff einer Wirtschaftsverfassung*, in *Die Arbeit*, 1931, p. 596 ss.; e quello di M.S. Giannini, *Stato sociale: una nozione inutile*, in *Scritti in onore di C. Mortati*, vol. I, Milano (Giuffrè), 1977, p. 161 ss. Si v. J. Mohr, *op. cit.*, p. 93 ss.

²² Di W. Eucken, uno dei fondatori della scuola di Friburgo, sono note le opere principali, in questa sede è sufficiente il riferimento al saggio *Die soziale Frage*, in *Synopsis. Festgabe für A. Weber*, Heidelberg (L. Schneider), 1948, pp. 113-131; cfr. inoltre il volume di Arthur Fridolin Utz, *Etica economica*, Milano (San Paolo), 1999, *passim*; cfr. J. Mohr, *op. cit.*, p. 354 ss.

Il discorso che voglia limitarsi a meditare sulla definizione dell'economia sociale di mercato potrà registrare il carattere sub-sistemico della decisione globale sull'ordinamento della vita economica di una comunità (*Systementscheidung*), ossia il conformarsi della scelta di sistema come risultante della convergenza tra i *Teilordnungen* economico, sociale e giuridico, e percepire, sembra utile chiarirlo subito, l'attitudine transitiva ed espansiva della concorrenza che da nozione in origine solo economica si trasforma in costituente politico-istituzionale.

A ben vedere, tuttavia, si tratta solo in apparenza di una definizione lineare e chiara; in realtà essa può rivelarsi assai insidiosa per l'osservatore che si limiti ad accoglierla nella genericità immanente al *weasel word* "sociale" e non si soffermi sul concreto significato che la parola assumeva nell'argomentazione dell'economista²³.

L'approccio all'economia di mercato suggerito dal "*sozial gesehen*" qualifica il sociale come valore complesso e la politica sociale come tecnica di soddisfazione di esigenze etiche, sociologiche ed economiche tra loro confliggenti e *non ordinabili* sotto il profilo della priorità gerarchica²⁴.

²³ Il saggio di A. Müller-Armack, *Die Wirtschaftsordnung sozial gesehen*, fu pubblicato nella rivista *Ordo* del 1948, pp. 125-154; in seguito l'Autore tornerà sul tema con il saggio *Die wissenschaftliche Ursprünge und künftige Verfassung der sozialen Marktwirtschaft*, in *Wirtschaftspolitische Chronik*, 1973, pp. 7-25. Per un'ampia e dettagliata ricostruzione dell'intera vicenda intellettuale ed in particolare sulla genesi e lo sviluppo della *sozialen Marktwirtschaft*, v. O. Schlecht, *Grundlagen und Perspektiven der sozialen Marktwirtschaft*, Tübingen (Mohr Siebeck), 1990, *passim*, ma in part. le pp. 10-32.

²⁴ È significativo notare come il saggio di A. Müller-Armack, *Die Wirtschaftsordnung*, cit. venne pubblicato nel 1948, ossia quattro anni dopo la pubblicazione della prima edizione dell'opera di F.A. v. Hayek, *The Road to Serfdom*, Londra (University of Chicago Press), 1944, consultata da chi scrive nell'edizione London, Routledge & Kegan Paul, 1962, *passim*, ma in part. pp. 10-23 e 45 ss. Il problema affrontato da v. Hayek era quello della compatibilità possibile tra libertà individuale e socialità quali valori fondativi dell'ordine economico. Da v. Hayek giungeva il monito circa l'ineluttabilità del processo di progressiva compressione della dimensione individuale immanente allo stato sociale e, quindi, della inevitabile degenerazione di questo nel socialismo. Ai fini che interessano

In particolare, *libertà*, *giustizia* ed *eguaglianza* rappresentano valori costruttivi dell'ordine sociale (*gesellschaftliche Ordnung*) non meno significativi ed importanti della *sicurezza*, del *progresso* e dell'*efficienza* quali elementi fondativi dell'ordine economico (*wirtschaftliche Ordnung*). Soltanto la promozione di tutte queste teleologie assiologiche, tra loro relazionabili in termini di reciproca integrazione, è in grado di realizzare un assetto di sistema accettabile sul piano etico, e tuttavia ciascuno di tali valori ha attitudine confliggente con gli altri²⁵.

La complessità assiologica racchiusa nel sociale impone, all'azione politica fondativa della regola giuridica, l'antecedenza della scelta nell'ambito determinato dall'alternativa tra *selezione* ed *ottimizzazione*; in altri termini, è possibile concepire una scelta di politica sociale orientata nel senso della promozione di un *unico* valore (selezione), esasperando in maniera implicita l'attitudine conflittuale tra quello selezionato e gli altri valori del sociale e, quindi, comprimendo sino all'estinzione l'ambito assiologico non sele-

in questa sede occorre sottolineare come l'argomentazione di v. Hayek muovesse dalla convinzione che la giustizia sociale non poteva rappresentare un principio di orientamento nella edificazione dell'ordine economico, dal momento che, ed è proprio questo che adesso interessa, il concetto di "sociale" è troppo vago ed incerto. La delegittimazione culturale del sociale rappresenta un tema centrale nella riflessione di v. Hayek che conoscerà ragioni di organica sistemazione soltanto nel 1983 con l'articolo *The Weasel Word "Social"*, pubblicato in *The Salisbury Review*, 1 (1983), p. 4, ma che aveva avuto già occasione di prima esposizione nell'opera *Law, Legislation, and Liberty*, vol. II, Londra, 1976, consultata nella trad. it a cura di A. Petroni-S. Monti Bragadin, *Legge, Legislazione e Libertà*, Milano (il Saggiatore), 1994, pp. 257 ss. e 280 ss. Come una donnola che riesce a mangiare il contenuto di un uovo senza distruggere il guscio, così l'aggettivo *sociale*, quello che l'A. definisce appunto come "*weasel word*", è in grado di accostarsi a qualsiasi altro sostantivo svuotandolo di contenuto. Di conseguenza, la teoria tedesca del mercato sociale viene rappresentata come una commistione di finalità prive di effettiva consistenza capace soltanto di realizzare la negazione dell'economia di mercato. A riguardo v. J. Mohr, *op. cit.*, p. 317 ss.; cfr. altresì il saggio di M.E. Streit, *Wissen, Wettbewerb und Wirtschaftsordnung – zum Gedanken an Friedrich August von Hayek*, in *Ordo*, 1992, pp. 1-30. Si v. V.J. Vanberg, *F. A. Hayek e la Scuola di Friburgo*, in *Friedrich A. von Hayek e la Scuola Austriaca di Friburgo*, a cura di U. Ternowetz, Soveria Mannelli (Rubettino), 2003, p. 97 ss.; R. Cubeddu, *Hayek tra Menger e Mises*, *ivi*, p. 65 ss.

²⁵ V. A. Müller-Armack, *Die Wirtschaftsordnung*, *cit.*, p. 141 ss.

zionato. Una scelta di sistema orientata in misura prevalente nel senso della giustizia sociale finirà con l'ignorare del tutto la libertà e l'eguaglianza, non meno di quanto la concentrazione sul progresso economico riuscirebbe a svuotare di significato sostanziale la sicurezza.

Il modello politico della selezione-semplificazione, quello che sceglie di assecondare il monismo assiologico, è immanente alla "Planwirtschaft". Quest'ultima, proprio in ragione del carattere diretto ed autoritativo che la caratterizza, è costretta alla semplificazione (*Vereinfachung*) assiologica; ad individuare cioè, tra i possibili, il valore (*Zentralwert*) su cui edificare il sistema²⁶.

L'idea che esista un'inevitabile correlazione tra la tecnica della semplificazione assiologica e l'intervento economico autoritativo e, quindi, d'altro canto, che la libertà economica che conduce al mercato sia incompatibile con l'eterodeterminazione ed imposizione diretta di un *Wert* riconosciuto come *zentraler*, non è estranea alla riflessione, di molto più recente, del giurista italiano.

Quando si afferma, con riferimento alla solidarietà (art. 2 Cost.) intesa come giustizia distributiva realizzata mediante la politica fiscale, la necessità della *contestualizzazione*, ossia di una "determinatezza e singolarità" da conseguire attraverso la progressione autoritativa che dalla Costituzione giunge all'atto amministrativo attraverso la legge ordinaria, è del tutto coerente concludere che: "Nell'adempiere (e – ribadisco – far adempiere) i doveri di solidarietà, lo Stato influisce certamente sul mercato: non più, secondo l'art. 41, vietando di tenere una od altra condotta economica; ma erogando prestazioni di beni e servizi, che soddisfano i diritti sociali e perciò riducono il territorio del mercato"²⁷.

Nella concezione appena richiamata l'osservatore può riscopri-

²⁶ Scrive A. Müller-Armack, *Die Wirtschaftsordnung*, cit., p. 141: "Die Planwirtschaft (ist) dort angemessen, wo in kurzer Frist ein eindeutiges Ziel angestrebt wird. Alle Planwirtschaft nimmt notwendig eine Beschränkung der Ziele auf wenige vor und kann ihren Sinn nur erreichen, soweit diese Vereinfachung möglich ist"; e più oltre, p. 142 "Diese (leggi: die Planwirtschaft) muß einen Wert in den Vordergrund stellen und ihn mit ausschließlicher Direktheit erstreben".

²⁷ Così N. Irti, *Mercato e solidarietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 189 s.

re, e sotto il profilo della congruità argomentativa apprezzare, ciò che avvicina riflessioni tra loro così diverse: la convinzione per cui la selezione e la promozione di *un valore sociale*, quale appunto la solidarietà, non può che avvenire in ambiti strutturali dominati dalla eterodeterminazione autoritativa, che esclude la possibilità di scegliere e favorire la realizzazione di un valore sociale diverso.

In tal modo il discorso può riprendere una delle riflessioni riportate in premessa e svilupparla nel senso che soltanto l'economia non di mercato è conformata secondo il modello del dirigismo totalitarista. Laddove invece, come avviene nel comma 3 dell'art. 41 Cost., il programma ed il controllo sono chiamati ad indirizzare e coordinare l'attività economica a *fini sociali*, laddove cioè il legislatore costituzionale recepisce la paritetica complessità del sociale, così rifiutando e delegittimando la (etero)determinazione di un *assiologico prevalente*, non è possibile, almeno sul piano della 'scelta di sistema', ritenere che la norma possa in qualche modo aver assimilato la conformazione strutturale tipica della *Planwirtschaft*²⁸.

A voler riprendere l'argomentazione svolta da Müller-Armack, si finirebbe con l'assecondare l'utopia "*des kollektivistischen Sozial-experiments*" convinta di poter realizzare qualsiasi finalità sociale attraverso la "*äußerste Befriedigung*" di un *unico valore*, sia esso la sicurezza economica o l'eguaglianza²⁹.

Rispetto alla complessità (assiologica) del sociale la soluzione accolta dalla *soziale Marktwirtschaft* muove dal principio della razionalità del comportamento umano, non soltanto dell'agire economico, accolto dalla teoria del bisogno elaborata secondo il principio dell'utilità marginale³⁰.

²⁸ V. B. Libonati, *op. cit.*, p. 1549 ss.

²⁹ V. A. Müller-Armack, *Die Wirtschaftsordnung*, cit., pp. 142-143.

³⁰ A riguardo la costruzione di Müller-Armack sembra ispirata dalla teoria soggettiva del valore elaborata da H.H. Gossen, *Entwicklungen der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln*, Braunschweig, (Vieweg) 1854, e da C. Menger, *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*, Wien (Wilhelm Braumüller), 1871. Nell'elaborazione offerta dalla scuola di Vienna, il valore di un bene aumenta proprio nella misura in cui contribuisce all'ap-

In sostanza, laddove una pluralità di bisogni confliggano in ragione dello strumento necessario alla loro realizzazione, sarebbe irrazionale privilegiarne soltanto uno a discapito degli altri. Se è vero infatti che l'uomo non vive nello spazio senza luogo in cui tutti i desideri possono essere realizzati, è altrettanto vero che la sua privazione non può giungere al punto di veder realizzata un'unica aspettativa; la sua concreta libertà, nella quale è ritenuto immanente l'obbligo di fare sempre delle scelte, è radicata nella possibilità di perseguire gli scopi più diversi, ma non nella reale opportunità di realizzarli tutti in maniera piena e secondo la medesima misura.

Il limite alla soddisfazione dei bisogni confliggenti viene così individuato con l'applicazione del principio dell'equilibrio tra le utilità marginali; rispetto alla massima aspirazione per ciascuno dei bisogni si determinerà una situazione di *ottimo* in cui tutti i bisogni riceveranno in maniera sincronica una *misura estrema* (possibile) di soddisfazione³¹.

In particolare, posto che libertà, giustizia ed eguaglianza costituiscono conformazioni assiologiche indispensabili, cui nessun

pagamento di un bisogno. D'altro canto, per la teoria marginalistica (o teoria soggettiva del valore) misure uguali di uno stesso bene realizzano un livello di soddisfazione diverso in quanto decrescente nella misura del succedersi del loro impiego. Da tali presupposti veniva ricavato l'enunciato generale per cui l'utilità della singola quantità (utilità marginale) decresce nella misura della crescita della soddisfazione del bisogno ovvero della disponibilità del bene. Tale decrescenza dell'utilità di quantità omogenee considerate nel succedersi del loro impiego comporta che i bisogni saranno soddisfatti nel momento in cui l'utilità marginale del bene è pari a zero. Laddove l'utilità marginale è pari a zero si realizza una situazione di ottimo, nel senso della massima utilità sociale, dal momento che ogni ulteriore soddisfazione non modificherebbe lo stato di indifferenza, anzi potrebbe determinare addirittura emozioni negative.

³¹ Ai fini che interessano sembra significativa di A. Müller-Armack, *Die Wirtschaftsordnung*, cit., p. 144, secondo cui "... die Spannung zwischen Freiheit und Gerechtigkeit (ist) nur in einer indirekten Ordnung zu lösen, welche die Freiheit zu handeln so lenkt, daß sie mit den eben genannten Zielen (leggi: Sicherheit und Gleichheit) konform wirkt. Während der zentralen Planung solch vermittelnde Indirektheit fremd ist, weil sie ein einziges Ziel setzen muß und dem Prinzip einer freien Zielsetzung wiederstreitet, ist allein in einer freien Ordnung diese lebensvolle Dialektik ins Wert zu setzen".

sistema può rinunciare senza smarrire del tutto il proprio fondamento etico, e tuttavia tra loro confliggenti; laddove non si voglia accettare la *soziale Utopie*, occorrerà lasciare libero l'uomo (*Indirektheit*) di realizzare in concreto la relazione ottimale tra i diversi valori del sociale.

In via esemplificativa, un sistema economico che premia la misura della produttività può suscitare ragioni di perplessità etiche laddove trasformi il maggior vantaggio del soggetto più efficiente in un fattore negativo di reddito per il soggetto meno efficiente; tuttavia, una distribuzione che sacrifichi l'efficienza in nome di una redditività eguale risulterebbe artificiale ed insoddisfacente. Le contrapposte finalità, quella di premiare l'efficienza e quella di non punire l'efficienza minore *in quanto tale*, possono trovare occasione di composizione nella competizione immanente all'economia di mercato che, da un lato riesce a trasformare la maggiore produttività di un operatore in espansione del mercato e, di conseguenza, ad incrementare anche la redditività dell'azione economica capace di produttività minore, mentre dall'altro potrà favorire un'omogeneità tra il livelli quantitativi di produzione³².

Allo stesso modo, la tensione conflittuale tra libertà e giustizia può riscoprire la possibilità di un *ottimo* soltanto all'interno di un *ordine di tipo indiretto*, di un ordine cioè che si limiti ad *orientare la libertà verso la conformità alle finalità sociali*, senza incidere sui conte-

³²In tale prospettiva, la teoria della sozialen Marktwirtschaft recupera ed utilizza il principio fondamentale dell'ordoliberalismo rappresentato dalla vollständigen Konkurrenz. Scriveva W. Eucken, *Grundsätze der Wirtschaftspolitik*, Bern-Tübingen (Francke/Mohr), 1952, p. 247: "Was ist vollständige Konkurrenz? ... Sie ist auch etwas ganz anderes als Monopolkampf: Etwa der Kampf eines teilmonopolistischen Syndakats gegen Außenseiter, die bisher in seinem Schatten lebten, oder der Kampf zweier oligopolistischer Schiffahrtlinien oder Eisenbahnen oder Benzinkonzerne miteinander. Im teilmonopolistischen oder oligopolistischen Kampf wird oft mit dem Instrument der Sperre gegen Lieferanten oder Abnehmer des Gegners gearbeitet. In der vollständigen Konkurrenz aber kann es keine Sperre geben. Oligopolisten oder Monopolisten des Angebotes oder der Nachfrage treiben Marktstrategie, die in der vollständigen Konkurrenz fehlt. Vollständige Konkurrenz besteht nicht im Kampf von Mann gegen Mann, sondern vollzieht sich in paralleler Richtung. *Sie ist nicht Behinderungs oder Schädigungswettbewerb, sondern Leistungswettbewerb*"; cfr. anche le pp. 244-246.

nuti dell'azione attraverso la pre-determinazione, in via generale ed astratta, di un modello etico. Ciò significa che, sul piano teorico generale, occorre accettare l'idea di un ordine giuridico cui rimane estranea una funzione responsiva all'interrogativo immanente al giudizio sulla bontà di una situazione sociale, e che si limiti, dunque, a garantire la neutrale giustizia delle *modalità* dell'azione³³.

In che misura l'idea dell'*ottimo sociale* possa costituire il criterio argomentativo di riferimento nell'esegesi del comma 3 dell'art. 41 Cost. e, di conseguenza, in che misura sia possibile riconoscere nel programma e nel controllo fattori di un *ordine giuridico indiretto* che continua a ravvisare nell'*autodeterminazione* il proprio valore centrale e, quindi, nella *sussidiarietà* il parametro costruttivo delle competenze esclusive e progressive, pone l'interrogativo principale che si è scelto di raccogliere nell'analisi della finalità e dell'oggetto della disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, e che nel prosieguo dovrà trovare occasione di meditato confronto.

Intanto, conviene ritornare alla teoria del mercato sociale per considerarne le ragioni di più intima giustificazione politico-economica e le linee della evoluzione concettuale che consentono di chiarire la sua connessione con il diritto dei consumatori.

3. (Segue). *Pluralità ed interdipendenza degli ordini giuridico, economico e sociale*

La comprensione del senso politico e culturale immanente alla *sozialen Marktwirtschaft*, quello su cui l'osservatore è chiamato a riflettere e dal quale può ricavare preziose suggestioni, presuppone la consapevolezza di almeno due dei principi argomentativi di orientamento dell'intera riflessione.

In primo luogo, occorre sottolineare come l'ordine sociale venga considerato, ed in maniera costruttiva utilizzato, non solo quale

³³ V. A. Müller-Armack, *Die Wirtschaftsordnung*, cit., p. 144.

fattore di correzione e di integrazione del risultato ingiusto determinato dall'economia di mercato, ma raccolto e rispettato nella sua complessità quale costituente, *autonomo ed equivalente sul piano assiologico* rispetto all'ordine giuridico ed a quello economico, dell'assetto di sistema³⁴.

Si riconosce, ed è questo uno dei passaggi più significativi dell'intera riflessione, nella libertà economica che realizza il mercato il *presupposto* necessario per la sicurezza sociale ed in quest'ultima il *presupposto* indispensabile per l'efficienza funzionale del mercato.

Soltanto la combinazione, conformata secondo il *Prinzip der Komplementarität*, del costituente economico, di quello giuridico e di quello sociale, possono realizzare nel sistema la *libertà come risultato*, ossia assicurare la trasformazione di un valore a priori *in realtà esistenziale dell'individuo*.

In secondo luogo, è significativo sottolineare come, in contrasto con quanto affermato dai più moderni sostenitori del cosiddetto *Minimalstaates*, la teoria del mercato sociale rifiuta come inevitabile la contrapposizione e/o contraddizione tra ordine sociale ed ordine economico liberale. La ricezione del principio ordoliberal relativo alla *Interdependenz der Ordnungen* giunge infatti a riqualificare la concorrenza all'interno del mercato come *istituzione sociale*, cerca cioè di valorizzare la più intima attitudine della struttura economica di libero mercato alla realizzazione dell'ordine sociale.

In termini di maggiore concretezza, si tratta della ritenuta necessità di una congruenza funzionale tra autorità e libertà, ossia della convinzione per cui, tra i possibili, deve essere preferito il provvedimento autoritativo finalizzato in senso sociale che, però, sia conforme al mercato.

Sul principio della *Marktkonformität sozialer Maßnahmen* occorrerà ritornare in seguito, mentre adesso può essere utile, in via di semplificazione, chiarire come, alla stregua di tale principio, un sistema previdenziale privato – immaginato da Armatk alla fine degli anni

³⁴ Cfr. a riguardo, O. Schlecht, *Grundlagen*, cit., p. 45 ss., che definisce la correlazione tra economico e sociale nella teoria della sozialen marktwirtschaft come “*prinzipiell harmonisches Wechselverhältnis*”.

quaranta come da edificare sul *Genossenschaftswesen* e corrispondente in sostanza a quello che lo studioso di politica economica è oggi abituato a qualificare come sistema a *capitalizzazione* – assicuri un livello di congruità al mercato maggiore che non il sistema previdenziale costruito sulla relazione inter-generazionale ispirato al principio della *ripartizione* (*pay as you go*). Quest'ultimo, a propria volta, rivela attitudini funzionali migliori e preferibili rispetto ad un sistema ispirato solo al principio della redistribuzione dei redditi³⁵.

Nella selezione delle forme di previdenza da assecondare ed incentivare, la *zentrale Steuerung*, quella che l'economia di mercato deve presupporre se vuole conservare effettività ed efficienza nel lungo periodo, può orientare al mercato il provvedimento autoritativo (*die staatliche Maßnahme*); così funzionalizzando l'intervento statale "... *zur Schaffung und Sicherung der Wettbewerbswirtschaft*"³⁶.

Dalla combinazione dei due principi argomentativi appena indicati l'osservatore può ricavare occasione di comprensione e di approfondimento circa la struttura e la funzione dell'ordine giuridico. In particolare, accostarsi all'idea dell'ordine giuridico quale parte (*Teilordnung*) di un più ampio assetto strutturale in cui convergono, in rapporto di complementare interdipendenza, l'ordine economico e quello sociale³⁷.

³⁵ Nella classificazione dei sistemi pensionistici la scienza delle finanze distingue, ormai tradizionalmente, il tipo a ripartizione da quello a capitalizzazione. La caratteristica del primo consiste in ciò che il gettito contributivo riscosso in un determinato periodo, e determinato secondo criteri specifici, viene utilizzato per finanziare le prestazioni previdenziali erogate in quello stesso periodo. Tale sistema, in sostanza, non implica la necessità di accumulare delle riserve per provvedere al pagamento delle pensioni proprio perché la contribuzione delle generazioni attive è utilizzata in favore della generazione che ha cessato la propria attività lavorativa.

Al contrario, il sistema a capitalizzazione è costruito sul meccanismo per cui i contributi che il lavoratore versa vengono investiti nel mercato finanziario e la pensione che il lavoratore si vedrà corrisposta sarà pari alla somma dei contributi da lui versati aumentati nella misura del rendimento ottenuto dal loro impiego. In sostanza, si accumula una riserva che per ciascun lavoratore corrisponde al periodo di contribuzione.

³⁶ V. A. Müller-Armack, *Die Wirtschaftsordnung*, cit., p. 152.

³⁷ All'interno della scuola di Friburgo la riflessione giuridica venne sviluppata